

CIRCOLARE n. 120 del 23 ottobre 2025

Prot. n. 640 AS/mr

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028” - Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo del 16 ottobre 2025, n. 8047 “Disposizioni attuative”

Determinazione dei flussi di ingresso per il triennio 2026-2028 (DPCM 2 ottobre 2025)

Ammessi complessivamente per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e lavoro autonomo:

- a) **164.850** unità per l'anno **2026**;
- b) **165.850** unità per l'anno **2027**;
- c) **166.850** unità per l'anno **2028**.

Per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo:

- a) **76.850** unità per l'anno **2026**;
- b) **76.850** unità per l'anno **2027**;
- c) **76.850** unità per l'anno **2028**.

Per motivi di lavoro subordinato stagionale:

- a) **88.000** unità per l'anno **2026**;
- b) **89.000** unità per l'anno **2027**;
- c) **90.000** unità per l'anno **2028**.

Precompilazione e Click day (Circolare congiunta n. 8047/2025)

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire **dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025**. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

Click day - le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere **dalle ore 9:00**:

- del **9 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- del **16 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).

Con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2025**, è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, in continuità con il DPCM 27 settembre 2023 di programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 (Circolare FIPE n. 147/2023).

Il decreto disciplina l'**ingresso regolare dei cittadini stranieri** non appartenenti all'Unione europea per **motivi di lavoro** (subordinato, stagionale e autonomo) **nel triennio 2026-2028**. Esso definisce le quote annuali di ingresso, i criteri di accesso, i settori economici interessati e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 5 Ingressi complessivi nell'ambito delle quote

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- a) **164.850** unità per l'anno **2026**;
- b) **165.850** unità per l'anno **2027**;
- c) **166.850** unità per l'anno **2028**.

Art. 6 Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo

Con riferimento all'individuazione dei settori economici interessati, si segnala che il nuovo DPCM, dando seguito alle istanze formulate dalla Federazione, **include espressamente le attività dei servizi di ristorazione** tra quelle attività economiche che possono **accedere alle quote di riserva**. Inoltre, l'art. 1, lett. g), del medesimo DPCM specifica che per «*servizi turistici*» si intendono le attività ricomprese nei gruppi di attività ATECO cinquantacinque (servizi di alloggio), **cinquantasei (attività dei servizi di ristorazione)** e settantanove (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei servizi di prenotazione e attività connesse).

Ciò premesso, all'art. 6, si prevede che sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei **settori economici** dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, delle industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature, delle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo, delle altre industrie, delle costruzioni, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, **dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi turistici**, dei servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati, altri servizi e di lavoro autonomo, **cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote** (comma 1):

- d) **76.850 unità** per l'anno **2026**, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
- e) **76.850 unità** per l'anno **2027**, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
- f) **76.850 unità** per l'anno **2028**, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.

Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione in ambito migratorio, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, cittadini dei seguenti Paesi (comma 2):

- a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan: 25.000 unità nel 2026, 25.000 unità nel 2027 e 25.000 unità nel 2028;
- b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028.

È inoltre consentito l'accesso in Italia, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di:

- a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza entro le seguenti quote:

- 50 unità nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del MAECI di cui all'art. 27, comma 1-octies, del TU Immigrazione;
 - 50 unità nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del MAECI di cui all'art. 27, comma 1-octies, del TU Immigrazione;
 - 50 unità nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del MAECI di cui all'art. 27, comma 1-octies, del TU Immigrazione;
- b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:
- per il 2026, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
 - per il 2027, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
 - per il 2028, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.

È consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'ingresso in Italia per **motivi di lavoro autonomo**, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all'estero, per n. 500 unità per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie elencate al comma 4.

Art. 7 Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale

Si confermano nel DPCM in esame, **le attività dei servizi di ristorazione**, rappresentate dalla scrivente, tra quelle attività per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale. In dettaglio, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico**, dei Paesi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), residenti all'estero entro le seguenti quote (comma 1):

- a) **88.000 unità** per l'anno **2026**;
- b) **89.000 unità** per l'anno **2027**;
- c) **90.000 unità** per l'anno **2028**.

Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettere a), b), e c), per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettera b), con i quali **nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria**: 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 unità nel 2028.

Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), che **abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti** e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le seguenti quote:

- a) per il 2026, 5.000 unità;
- b) per il 2027, 6.000 unità;
- c) per il 2028, 7.000 unità.

Si stabilisce che, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, **per il settore turistico è riservata una quota** di 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tali quote sono riservate alle istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa.

Art. 8 Termini per la presentazione delle domande

La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli artt. 6 e 7 è preceduta dalla **fase di precompilazione dei moduli di domanda**.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorrono per gli anni **2026, 2027 e 2028**:

- per gli ingressi di cui all'art. 7 (quote per lavoro stagionale), relativamente al settore turistico, **dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento**, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, **entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**.
- per gli ingressi di cui all'art. 6 (quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo), commi 2 e 3, lettere a) e b), **dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento**, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, **entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**.

Nel provvedimento in esame si precisa, infine, che il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.

Con la **circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo del 16 ottobre 2025, n. 8047**, sono state indicate le disposizioni attuative sui flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028, nonché le date a partire dalle quali è disponibile il sistema di precompilazione delle domande (All. 2).

PROCEDURE E REQUISITI

Datori di lavoro e codici ATECO

Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M. Per la corrispondenza tra i settori indicati nel D.P.C.M. e la classificazione ATECO 2025 vedi All. 3. I predetti settori produttivi e i relativi codici ATECO dovranno essere indicati nella domanda nell'ambito della sezione dedicata al contratto.

Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l'Impiego

Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999), deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la **preventiva verifica presso il centro per l'impiego** competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi All. 4), che va allegata nella sezione di upload della domanda (denominato Dichiarazione verifica centro per l'impiego). Ai sensi dell'art. 22, comma 2-bis del T.U.I. come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.

Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 2 ottobre 2025), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da

un'autocertificazione (vedi All. 5) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro (unitamente al precedente allegato, nell'ambito del medesimo campo di upload soprariportato).

Asseverazione

Si ricorda che, per tutti i settori in base all'articolo 24-bis T.U.I., è necessario acquisire l'**asseverazione**, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali **certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri**. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis, comma 3, del T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.

Requisiti di reddito

Per tutti i comparti lavorativi diversi dall'assistenza familiare, il **reddito imponibile** in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, **non può essere inferiore a € 30.000,00 annui** come espressamente indicato nella Circolare INL n. 3 del 5 luglio 20228 e nella Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Precompilazione e modulistica

I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare domande nei click days procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>).

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire **dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025**. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:

- **C-Stag turistico** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- **B2020** - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;

Terminata la fase di precompilazione, a seguire, **saranno previsti dei giorni di riapertura** della stessa sezione del Portale ALI, h 24, **dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025**, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:

- di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di sei giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- di **effettuare la necessaria operazione di salvataggio** per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante i giorni di click day.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, **ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto necessario salvataggio**.

Click day

Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere **dalle ore 9:00**:

- del **9 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- del **16 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).

Rinviando alla lettura degli allegati, gli uffici della Federazione restano a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegati 5

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 115/2025 Circolare FIPE n. 113/2025 Circolare FIPE n. 70/2025 Circolare FIPE n. 36/2025 Circolare FIPE n. 30/2025 Circolare FIPE n. 48/2024 Circolare FIPE n. 147/2023	https://www.gazzettaufficiale.it/	Decreto flussi; lavoratori extra ue; pubblici esercizi